



# **COMUNE DI CAMPOTOSTO**

## **Provincia di L'Aquila**

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel. (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862) 900320

Allegato A) al **DECRETO SINDACALE N. 01 DEL 22.01.2017:**  
Affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione

### **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO**

Art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001

#### **TRA**

Il Comune di Campotosto, Codice Fiscale 00085160661 rappresentato dal Sindaco Ing. Luigi Cannavici, nato a Campotosto il 01.12.1947, per la carica che riveste, di seguito indicato come "Comune"

#### **E**

L'Ing. Gianluca Ponzi, nato a L'Aquila il 21/10/1967, C.F. PNZGLC67R21A345D, residente a L'Aquila, in Via Germania n° 13, domiciliato in Via Priferum, n° 3 – 67100 L'Aquila, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, al n° 1834;

#### **PREMESSO CHE**

- in data 06 Aprile 2009 un evento sismico di notevole intensità ha interessato la Provincia di L'Aquila e segnatamente il Comune di Campotosto;
- a seguito di detto evento, nel territorio comunale si sono verificati danni consistenti al patrimonio pubblico e privato con concreti rischi per l'incolumità delle persone ulteriormente aggravati dal proseguo dell'attività sismica che ha interessato tutto il Centro-Italia a partire dal 24.08.2016 in poi;

- la struttura tecnico-amministrativa, per la sua scarsa consistenza e per gli altri numerosi adempimenti d'istituto a cui è preposta, non riesce a garantire con immediatezza e tempestività lo svolgimento di tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza post-terremoti e a seguire le innumerevoli pratiche aperte;
- il decreto "milleproroghe" n. 244 del 30 dicembre 2016 ha fatto venire meno la scadenza del primo gennaio 2017 come limite (inserito nel Jobs act) dopo il quale alle pubbliche amministrazioni sarebbe stato vietato ricorrere ai co co co;
- che permane la necessità, quindi, di conferire l'incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea ad un ingegnere libero professionista abilitato a svolgere l'attività professionale il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi susseguenti al sisma del 06 aprile 2009, nonché gli ulteriori eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia dal 24.08.2016 in poi, compresi quelli legati agli accertamenti dei danni, alle ordinanze emesse e da emettere ai fini della sicurezza e della tutela pubblica e privata incolumità, alle procedure per il finanziamento e l'esecuzione e controllo dei lavori ai fini del ripristino delle migliori condizioni di agibilità degli edifici;
- occorre procedere alla stipulazione del relativo contratto con il professionista incaricato;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

#### ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n° 165/2001, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti;

#### ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

il "Collaboratore" si impegna a:

- provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi susseguenti al sisma del 6 aprile 2009, nonché gli eventi sismici che hanno interessato il Centro-Italia a partire dal 24.08.2016 in poi, compresi quelli legati agli accertamenti dei danni, alle ordinanze emesse e da emettere ai fini della sicurezza e della tutela pubblica e

privata incolumità, alle procedure per il finanziamento e l'esecuzione e controllo dei lavori ai fini del ripristino delle migliori condizioni di agibilità degli edifici, alle elaborazioni dei dati desunti dalle schede al fine di individuare le necessità abitative in relazione agli edifici dichiarati inagibili e quant'altro necessario collegabile alle schede stesse;

- relazionare al Sindaco, quale autorità di Protezione Civile comunale, le operazioni di cui ai punti precedenti;
- tenuta dei rapporti con gli uffici interessati;
- eventuale partecipazione al GTS e predisposizione di tutti gli atti consequenziali agli accertamenti effettuati;

#### **ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESENTAZIONE PROFESSIONALE**

- Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, a meno che non vengano effettuate specifiche richieste eccezionali da parte del Comune, garantendo, comunque, la copertura di n° 36 ore settimanali;
- Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati; l'incarico di cui sopra deve essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal Comune; a tal proposito il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nella eventualità, per il Comune di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5 fino alla concorrenza del danno medesimo e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione;

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

- L'incarico decorre dal giorno 02.01.2017 e terminerà il giorno 31.03.2017, salvo proroga;

#### **ART. 5 – COMPENSO**

Il compenso totale lordo mensile di € 4.190,11 sarà corrisposto il 27 di ogni mese secondo le modalità indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **ART. 6 – RECESSO**

- Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.  
Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Comune. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.  
In caso di recesso da parte del Collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante;

#### **ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

- Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune, pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non espressa preventiva autorizzazione scritta del Comune ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune.  
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati;

#### **ART. 8 – RESPONSABILITA'**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto;

#### **ART. 9 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV Titolo II Capo XIV del Codice Civile;

#### ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1968 n. 131;

#### ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 Giugno 2003 n° 196;

#### ART. 12– FORO COMPETENTE


Per eventuali controversie il Collaboratore dichiara di accettare la competenza del foro di L'Aquila.

Campotosto 22.01.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Ing. Luigi Cannavicc



IL COLLABORATORE

Ing. Gianluca Ponzi

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli di contratto:

Art. 5 – RECESSO

Art. 6 – PROPRIETA' – RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Art. 7 – RESPONSABILITA'

Art. 11 – FORO COMPETENTE

IL COLLABORATORE

Ing. Gianluca Ponzi